



# COMUNE DI ALBIGNASEGO

*Provincia di Padova*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 139 del 19-10-2018**

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Diciannove** del mese di **Ottobre** alle ore **16:06**, nella **Residenza Municipale di Via Milano**, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell'argomento intervengono:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
GIACINTI FILIPPO (Sindaco) BOTTIN GREGORI (Vice-Sindaco) RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) BASANA ROBERTA (Assessore) LUISE VALENTINA (Assessore) FALASCO MAURIZIO (Assessore)	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

**Oggetto: PTPCT 2018/2020. Attuazione Misura M09**

### LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS1 - 25 - 2018 del 19-10-2018 e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

### DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. DGS1 - 25 - 2018 del 19-10-2018.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO

Filippo Giacinti

SEGRETARIO GENERALE

Buson dott.Roberto

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

*Provincia di Padova*

## **Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1 - 25 - 2018 del 19-10-2018**

**OGGETTO:** PTPCT 2018/2020. Attuazione Misura M09

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2017 sono state fissate le linee generali di indirizzo per la redazione ed approvazione del PTPCT 2018/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;

ATTESO che il suddetto piano prevede alla misura M09 la tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblower);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 104 del 23/08/2016 con la quale si è provveduto ad assumere disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 recante norme in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti cosiddetto whistleblower;

CONSIDERATO che la misura M09 del PTPCT 2018/2020 all'azione 3 prevede la rivisitazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23/08/2016 alla luce della legge n. 179/2017;

VISTO l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i relativi aggiornamenti;

RILEVATO che la tutela del dipendente che segnala condotte illecite rientra tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione e, in particolare tra quelle obbligatorie disciplinate direttamente dalla Legge, che le amministrazioni sono tenute a recepire ed applicare;

CONSIDERATO che in attuazione dell'azione 2 della misura M09 dell PTPCT è stato implementato il software per la gestione informatizzata delle segnalazioni a tutela del dipendente che segnala illeciti;

RITENUTO di assumere con il presente atto le necessarie misure attuative dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dando attuazione così all'azione 3 della misura M09 del PTPC 2018/2020;

TUTTO ciò premesso,

SI PROPONE

–di assumere le seguenti disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 recante norme in materia di “tutela” del dipendente pubblico che segnala illeciti cosiddetto whistleblower.

## 1. Quadro normativo

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

La nuova formulazione del citato articolo 54-bis prevede quanto segue.

*“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza” (Art. 54-bis, comma 1).*

Rispetto all'originaria formulazione del citato articolo, la nuova normativa prevede, dunque, che, nell'ambito della propria amministrazione di appartenenza, il dipendente non segnali più l'illecito al “superiore gerarchico”, bensì al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre, l'eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata non più al Dipartimento della funzione pubblica, bensì all'ANAC.

Il segnalante è “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” e sono nulli tutti “gli atti discriminatori o ritorsivi” eventualmente adottati. L'onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è a carico dell'amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).

Sono previsti regimi sanzionatori al ricorrere delle seguenti fattispecie (art. 54-bis, comma 6):

- “l'adozione di misure discriminatorie”;
- “l'assenza”, all'interno dell'amministrazione, “di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”;
- “il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni”.

*“L'identità del segnalante non può essere rivelata”. Nell'ambito del procedimento penale, detta identità “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale”, mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti “non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”. Nell'ambito del procedimento disciplinare “l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto*

*o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” (art. 54-bis, comma 3).*

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4).

*Le tutele previste dall'articolo 54-bis “non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave” (art. 54-bis, comma 9).*

Le disposizioni dell'articolo 54-bis si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché *“ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica” (art. 54-bis, comma 2).*

Per quanto concerne la *”disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale”*, l'articolo 3 della citata legge n. 179/2017 prevede che, nei casi di segnalazione o denuncia effettuati ai sensi dell'articolo 54-bis, *“il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche [...] nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile” (art. 3, comma 1).* Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata (art. 3, comma 2).

*“Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine” (art. 3, comma 3).*

In considerazione del mutato quadro normativo, con la presente deliberazione si forniscono le seguenti indicazioni, che sostituiscono integralmente quelle di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.08.2016.

## **2. Procedura per la segnalazione di illeciti**

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Comune, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito Responsabile) mediante l'apposito gestionale cloud il cui link è disponibile nella specifica sezione dei collegamenti dell'intranet comunale.

## **3. Oggetto delle segnalazioni**

La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti del Comune, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per il Comune medesimo.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione.

#### **4. Gestione riservata delle segnalazioni**

Il Responsabile svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi del Responsabile del 1° Settore o altri dipendenti comunque nominativamente individuati.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quali:

1. il Responsabile del Settore cui si è verificato il fatto, solo laddove non vi siano ipotesi di reato,
2. il Responsabile del Servizio Risorse Umane,
3. il Presidente dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari,
4. l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 la segnalazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. Ove si renda necessario in sede di eventuale svolgimento di procedimento disciplinare, l'identità verrà comunicata al suddetto Presidente dell'Ufficio competente, il quale dovrà attenersi alle specifiche disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 3, menzionate in premessa.

In ogni caso tutti i dipendenti del Comune interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, "*incaricati del trattamento*" dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 196/2003 e, in quanto tali, devono attenersi al rispetto delle istruzioni e linee guida.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del Responsabile e/o dei predetti soggetti, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

Il Responsabile provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione.

#### **5. Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie**

Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel Comune.

#### **6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori del Comune**

Come evidenziato in premessa, ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 2, le tutele previste dall'articolo stesso si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Comune.

Fermo restando quanto sopra, il Comune garantisce le modalità di "*gestione riservata delle segnalazioni*" di

cui al paragrafo 4 della presente nota organizzativa anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Comune.

La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al Responsabile tramite il “*modulo per la segnalazione di condotte illecite*”, debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica [anticorruzione@albignasego.gov.it](mailto:anticorruzione@albignasego.gov.it). Il modulo è pubblicato nella sottosezione “*Altri contenuti – prevenzione della corruzione*” della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

## **7. Pubblicazioni**

La presente deliberazione, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il “*modulo per la segnalazione di condotte illecite*” di cui al precedente punto 6 saranno, sono pubblicati nel sito web del Comune.

Nel precisare, infine, che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, l’obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che le tutele di cui alla presente deliberazione si applicano in caso di segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e conoscibili.

- di revocare conseguentemente la propria deliberazione n. 104 del 23/08/2016.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 19-10-2018

Il Segretario Generale  
Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

*Provincia di Padova*

## SERVIZI FINANZIARI

**Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1 - 25 - 2018 del 19-10-2018 avente ad oggetto: PTPCT 2018/2020. Attuazione Misura M09**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

---

Albignasego, li 19-10-2018

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)